

Repertorio 18385/2023
Prot. 183333 del 18.05.2023

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Verona (d'ora innanzi chiamata "Università") con sede e domicilio fiscale in p.le Scuro 10 Verona , Partita Iva 01541040232, Codice Fiscale 93009870234, in persona del Prof. Corrado Barbui, in qualità di Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e del Movimento, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera Consiglio di Dipartimento del 12 luglio 2022 e "VERONA VOLLEY S.S.D. S.R.L." (d'ora innanzi chiamata "VERONA VOLLEY"), con sede legale in PIAZZALE ATLETI AZZURRI D'ITALIA 1 - 37138 - VERONA (VR) - P.IVA: 04823770237, in persona del Legale Rappresentante Fabio Venturi, nato a Verona, il 07 giugno 1979, che interviene autorizzato alla stipule della presente convenzione domiciliato per la carica presso la sede della medesima;

PREMESSO CHE

le Parti hanno presentato un Progetto dal titolo: "Composizione corporea, prestazione sportiva e prevenzione degli infortuni in atleti maschi che praticano pallavolo a livello professionistico", con il coordinamento scientifico della Dott.ssa Valentina Cavedon, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e del Movimento, Università degli Studi di Verona;

le Parti ravvisano l'opportunità di definire i criteri, le regole e le modalità da seguire, nel rispetto della legislazione vigente, per indirizzare, coordinare e monitorare le attività del Progetto,

l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e la
diffusione dei risultati della Ricerca;

le Parti riconoscono di dovere mantenere un livello di riservatezza
tale da garantire la tutela delle conoscenze e/o dei risultati
generati nell'ambito del Progetto;

che il Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e del
Movimento, struttura dell'Università degli Studi di Verona dotata di
autonomia finanziaria e contrattuale) è munito del potere di
sottoscrivere la presente Convenzione con efficacia vincolante per
l'Ateneo ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e
Finanza dell'Università degli Studi di Verona; gli eventuali diritti
patrimoniali sui risultati della ricerca rientreranno nell'esclusiva
titolarità degli enti finanziatori secondo le modalità specificate
nei successivi articoli mentre i diritti dei singoli membri della
equipe di ricerca, impregiudicato il diritto morale di paternità,
verranno regolati in base al rispettivo rapporto di lavoro o di
impiego o in base a specifiche convenzioni con l'ente di
appartenenza.

La terminologia utilizzata nel presente accordo è la seguente:

Parti = gli Enti promotori del Progetto, stipulanti l'accordo di
collaborazione.

Università: l'Università degli Studi di Verona.

Dipartimento: il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e del
Movimento dell'Università degli Studi di Verona.

Ente: la Parte che collabora al Progetto diversa dall'Università degli Studi di Verona.

Progetto = il Progetto dal titolo "Composizione corporea, prestazione sportiva e prevenzione degli infortuni in atleti maschi che praticano pallavolo a livello professionistico" oggetto del presente accordo.

Ricerca = l'insieme delle attività volte alla realizzazione degli obiettivi del Progetto.

Unità di Ricerca = organismo operativo costituito presso ciascun

Ente partecipe al Progetto e composto da personale avente rapporto di dipendenza o di collaborazione con una delle Parti contraenti e designato all'attuazione dello stesso.

Staff di Ricerca = l'insieme del personale impegnato nell'attuazione del Progetto.

Coordinatore scientifico = il coordinatore/supervisore del Progetto.

Responsabile scientifico = il preposto all'Unità di Ricerca costituita presso ciascun Ente partecipe al Progetto.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO

1) Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione del Progetto "Composizione corporea, prestazione sportiva e prevenzione degli infortuni in atleti maschi che praticano pallavolo a livello professionistico", da eseguirsi secondo quanto previsto e concordato

dal Programma della Ricerca.

ART. 2

PROGRAMMA DELLA RICERCA

1) Il Programma della Ricerca (all. A) è allegato al presente

accordo e forma parte integrante dello stesso.

2) Il Coordinatore scientifico e i Responsabili scientifici delle

Unità di ricerca potranno concordare per iscritto, con efficacia

vincolante per le parti contraenti, eventuali aggiornamenti alla

programmazione dettagliata delle attività, in relazione

all'evoluzione del Progetto.

3) Ognuna delle Parti, prima della scadenza del contratto, può

proporre all'altra modifiche di clausole che appaiano opportune o

necessarie per il miglior esito della Ricerca o siano suggerite

dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti; ogni modifica

al contratto necessita della forma scritta.

ART. 3

ESECUZIONE DELLA RICERCA: DURATA E LUOGO

1) La Ricerca avrà inizio l'1 settembre 2023 e terminerà il 31

maggio 2026; potrà essere prorogata, anche in caso di eventuale

ridefinizione degli obiettivi.

2) Il programma verrà eseguito nei laboratori e strutture di ricerca

("locali") di volta in volta concordemente definiti dai responsabili

scientifici delle Parti. Il datore di lavoro della sede ospitante

assolve, nei confronti del personale dello staff di ricerca che si
reca in questi locali, tutte le misure generali e specifiche di
prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.

ART. 4

RESPONSABILI DELLA RICERCA

1) I Responsabili designati dalle Parti per la gestione del presente
accordo sono:

per l'Università di Verona, la Dott.ssa Valentina Cavedon, quale
Coordinatore scientifico del Progetto e responsabile dell'unità di
ricerca presso il Dipartimento e la Prof.ssa Chiara Milanese quale
componenti dell'unità di ricerca;

per l'Ente, Gian Andrea Marchesi, quale Responsabile dell'Unità di
ricerca.

2) L'eventuale sostituzione del Coordinatore scientifico della
ricerca da parte dell'Università dovrà essere approvata dall'altra
Parte; la sostituzione del Responsabile Scientifico di "VERONA
VOLLEY" dovrà essere comunicata dall'Ente per iscritto al
Dipartimento.

ART. 5

PRESTAZIONI DELLE PARTI

1) L'Università si impegna a conferire per tutta la durata del
Progetto personale, attrezzature e laboratori necessari allo
svolgimento del progetto.

2) L'Ente si impegna ad assicurare all'Università quanto necessario

per il migliore conseguimento degli obiettivi prefissati dal

Progetto. L'ente, attraverso la sua struttura si impegna a fornire i

dati raccolti nell'arco delle stagioni competitive sportive oggetto

di studio; le informazioni di contesto necessarie per inquadrare

l'ambito di riferimento; di fornire l'implementazione della

strumentazione qualora fosse necessaria per lo sviluppo scientifico

del progetto.

ART. 6

RIUNIONI, RELAZIONI E DOCUMENTAZIONE

1) Allo scopo di facilitare l'esecuzione e lo sviluppo della

Ricerca, le Parti concordano di organizzare riunioni secondo un

calendario e presso le sedi da definire di comune accordo dai

rispettivi responsabili scientifici, di cui verrà redatto apposito

verbale.

ART. 7

SEGRETEZZA

1) I componenti delle Unità di Ricerca sono vincolati al più

rigoroso segreto in ordine alle esperienze, informazioni, cognizioni

(know how segreto) conferite per la realizzazione del Progetto o

acquisite nel corso dello stesso ai sensi della lettera c) del primo

punto dell'art. 98 del Codice di Proprietà industriale (D.Lgs. 10

febbraio 2005 n. 30).

2) Le Parti adotteranno tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che, benché estranee al Progetto, esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi della Ricerca.

3) Le Parti potranno identificare le informazioni riservate contenute in documenti o altri supporti fisici o informatici apponendo al documento o al supporto la dicitura "confidenziale"; il rilievo di tale annotazione e di equivalenti disposizioni verbali e, in genere, l'obbligo di segreto, vengono meno qualora si tratti di informazioni generalmente disponibili al pubblico alla data della sua comunicazione o che fossero state in precedenza lecitamente acquisite dalla controparte.

4) Le Parti sono responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell'obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze.

5) Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff di ricerca che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, managers e tecnici di imprese controllate).

6) Le Parti provvederanno a concordare forme di godimento (licenza, uso gratuito) delle rispettive informazioni segrete anche dopo la fine del rapporto di collaborazione, ove ciò appaia congruo con il

migliore sfruttamento individuale dei risultati ottenuti con il
Progetto.

7) In relazione a talune delle informazioni scambiate e/o risultanti
dalla Ricerca la clausola di segretezza (patto di segreto) potrà
essere prorogata dalle Parti dopo la scadenza del Contratto per una
durata comunque non eccedente i cinque anni.

8) Non è comunque consentito alle parti concedere in licenza a
terzi, anche dopo la scadenza del presente Contratto e/o dopo la
conclusione della Ricerca, elementi del know how dalle stesse
acquisto o scambiato a norma dei punti che precedono se non nel
quadro di contratti di trasferimento di tecnologia con terzi
(licensing) aventi ad oggetto lo sfruttamento dei risultati della
ricerca e stipulati in conformità del regime di comunione che su
tali risultati verrà ad instaurarsi tra le parti a norma dei
successivi articoli.

ART. 8

UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

1) I singoli componenti della equipe di ricerca e tutti i
Collaboratori coinvolti nel Progetto potranno utilizzare in tutto o
in parte i risultati della Ricerca per pubblicazioni scientifiche
previa congiunta autorizzazione scritta delle Parti, sentiti i
rispettivi responsabili scientifici. Tale autorizzazione non sarà
necessaria per tutte le cognizioni già disponibili in letteratura e
trascorsi 5 (cinque) anni dal termine della ricerca, salvo

l'eventuale deposito di domanda di brevetto o successiva
brevettazione dei risultati della ricerca; nelle pubblicazioni deve
essere esplicitamente dichiarato che la Ricerca è stata eseguita
nell'ambito del presente accordo.

4) L'eventuale utilizzazione del nome o dei segni distintivi
dell'Università di Verona o del Dipartimento o della struttura di
Ricerca di Ateneo, e dei segni distintivi della società/ente è
consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del
segno.

ART. 9

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1) Le Parti si riservano di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c.
nel caso di inadempimento di una Parte in relazione alle
obbligazioni di cui agli artt. 5 ("Prestazioni delle Parti"), 7
("Segretezza"), 8 ("Utilizzazione dei Risultati"), salvo che
all'inadempimento non venga posto rimedio in forma specifica entro
30 giorni dalla data della sua contestazione mediante lettera
raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo di comunicazione alla Parte
che vi ha dato causa.

2) La risoluzione si verifica di diritto (art. 1456, punto 2, c.c.)
se la parte adempiente dichiara all'altra con ulteriore lettera
raccomandata a.r. che intende valersi, una volta decorsi i trenta
giorni di cui al punto che precede, della clausola risolutiva

espressa.

ART. 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dal presente Accordo, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le Parti contraenti, anche nella fase di attuazione del presente Accordo, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in Particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Pisa, insieme a l'Università degli Studi di Verona ai sensi dell'articolo 4.7 del GDPR.

ART. 11

CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO.

1) L'eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del

presente Contratto, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto.

2) Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.

ART. 12

MODIFICHE, PROROGA O RINNOVO DEL CONTRATTO.

1) Ogni parte contraente, in qualsiasi momento prima della scadenza del contratto, può proporre all'altra modifiche di singole clausole e di parti del Programma che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito della Ricerca o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti.

2) Ogni modifica al contratto o la proroga dello stesso in relazione al punto 1 dell'art. 3 necessitano della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti.

ART. 13

FORO COMPETENTE E NORME DI RINVIO

1) Per qualsiasi controversia non risolvibile in sede amministrativa è competente il Foro di Venezia.

2) Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.

ART. 14

REGISTRAZIONE

1) Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo (ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive integrazioni e modificazioni), le cui spese sono sostenute dall'Ente. È prevista l'imposta di registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, II comma, D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Verona,


14 maggio 2013

Per l'Università di Verona, il Direttore del Dipartimento di

NEUROSCIENZE, BIOMEDICINA E MOVIMENTO

Prof. Corrado BARBUI

Firma



Il Coordinatore Scientifico del Dipartimento

Dott.ssa Valentina CAVEDON


Firma



Per l'Ente "VERONA VOLLEY"

Il legale rappresentante Fabio Venturi

Firma



Allegato A: “Programma di ricerca”

Titolo: “Composizione corporea, prestazione sportiva e prevenzione degli infortuni in atleti maschi che praticano pallavolo a livello professionistico”.

Descrizione dell'obiettivo

Il presente progetto di ricerca si pone un duplice obiettivo:

1. Indagare, attraverso un disegno sperimentale di tipo trasversale, la relazione tra le principali caratteristiche di composizione corporea tricompartimentale stimata mediante assorbimetria a raggi X (DXA) associate alla prestazione sportiva e all'insorgenza di infortuni di tipo muscolare in atleti maschi che praticano pallavolo a livello professionistico.
2. Studiare, attraverso un disegno sperimentale di tipo longitudinale, le variazioni della composizione corporea che avvengono nel corso di ciascuna stagione agonistica e nell'arco di tre stagioni agonistiche consecutive in pallavolisti professionisti a seconda del ruolo ricoperto in campo e la loro associazione con la prestazione sportiva e l'insorgenza di infortuni.

Durata

La durata del progetto è di 3 anni con possibilità di rinnovo. L'inizio del progetto è previsto per il 1° settembre 2023.

Luoghi di svolgimento del progetto

Il progetto verrà svolto principalmente presso le sedi in cui i Partecipanti abitualmente svolgono la loro attività sportiva e presso le strutture e i laboratori della sede di Scienze Motorie del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell'Università di Verona.

Responsabili e collaboratori scientifici del progetto

- Responsabile del progetto per l'Università di Verona: Dott.ssa Valentina Cavedon; collaboratrice: Prof.ssa Chiara Milanese.
- Responsabile del progetto per “VERONA VOLLEY”: Gian Andrea Marchesi

Caratteristiche dei Partecipanti per la ricerca

Verranno inclusi nello studio gli atleti che militano nella prima squadra della società sportiva "VERONA VOLLEY".

I Partecipanti potranno aderire al progetto esclusivamente in forma volontaria previa firma di un apposito modulo di consenso informato scritto. Nel caso di soggetti minorenni, verrà chiesto ad entrambi i genitori (o di chi ne fa le veci) di esprimere il loro consenso alla partecipazione da parte del proprio figlio/a e di firmare il modulo di consenso informato. Tutti i Partecipanti saranno comunque liberi di ritirarsi dallo studio in qualsiasi momento e senza dover dare alcuna spiegazione in merito. Non è prevista alcuna forma di incentivo o di rimborso spese per i Partecipanti allo studio.

Descrizione della procedura

Il protocollo sperimentale sarà sviluppato in accordo con la Dichiarazione di Helsinki e in linea con quanto riportato nel protocollo valutato da parte del Comitato di Approvazione per la Ricerca sulla Persona dell'Università di Verona.

Le procedure sperimentali non prevedono l'impiego di procedure che potrebbero risultare stressanti o fastidiose per i Partecipanti. Inoltre, data la natura e la qualità delle procedure non sono attesi disagi per i Partecipanti.

La raccolta dati si articolerà in tre sedute di valutazione per ciascuna stagione presa in esame, una all'inizio del periodo di allenamento, una a metà e una al termine della stagione. Ciascuna seduta di valutazione prevedrà una valutazione della composizione corporea con rilevazione di massa grassa, massa muscolare e massa ossea a livello corporeo totale e distrettuale (arti superiori, arti inferiori e tronco) mediante una scansione DXA a corpo intero. Ciascuna seduta di valutazione durerà circa un quarto d'ora e sarà condotta da ricercatori dell'Università di Verona esperti in quest'ambito di ricerca. La valutazione della prestazione sportiva sarà effettuata mediante la *match-analysis* di tutti gli incontri ufficiali disputati dagli atleti nell'arco di ciascuna stagione competitiva. Il monitoraggio degli infortuni avverrà mediante la compilazione di un apposito diario da parte del medico dello sport e/o del fisioterapista della squadra in cui, per ciascun atleta, verranno riportati la sede, la tipologia e la durata di ciascun infortunio.

Trattamento dei dati raccolti

I dati identificativi dei Partecipanti saranno conservati sino al termine dell'analisi dei dati sperimentali al fine di assicurare la correttezza e completezza del *dataset*. Il responsabile scientifico dell'Università di Verona (Dott.ssa Valentina Cavedon) si impegnerà a promuovere i risultati della ricerca attraverso la presentazione di atti a congresso e la stesura di manoscritti da sottomettere a riviste scientifiche internazionali.